FACOLTÀ DI SCIENZE
MATEMATICHE FISICHE
E NATURALI

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Il PRESIDE

VISTA la Legge n. 168 del 9.5.1989 sull'autonomia universitaria;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del giorno 8.11.2012;

VISTO il Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

VISTO il Regolamento generale per le elezioni telematiche online degli Organi centrali dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma Prot. n.56046 del 15/06/2022;

VISTO il Regolamento per l'Elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio della Facoltà di Scienze MFN (Dispositivo n.23/2019 Prot. n.288);

RAVVISATA l'opportunità e la necessità di emendare il Regolamento di cui sopra

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 9 Febbraio 2023

VISTA la delibera della Assemblea di Facoltà del 14 Febbraio 2023

DISPONE

l'emanazione del nuovo Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di seguito riportato.

Premessa di non discriminazione di genere

Nel seguito, tutte le espressioni che designano lo stato di persone (il Preside, il Direttore, il Docente, lo Studente, eccetera) vanno intesi nella doppia possibile valenza di genere (il Preside o la Preside, il Direttore o la Direttrice, la Docente o il Docente, lo studente o la studentessa, eccetera).

Definizioni

Facoltà: la Facoltà di Scienze MFN;

Preside: il Preside della Facoltà;

Dipartimenti: i Dipartimenti della Facoltà;

CAD: ciascun Consiglio d'Area Didattica della Facoltà;

CCS: ciascun Consiglio di Corso di Studio della Facoltà;

CdS: Corso di Studio della Facoltà

Nota: il CCS è costituito quando il CdS corrispondente non è parte di un CAD. Il CdS è comunque definito anche quando è parte di un CAD.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Presidenza della Facoltà di Scienze MFN
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro n.5 00185 Roma
T (+39) 06 49912399
www.scienzemfn.uniroma1.it

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CAD e nei CCS sono indette dal Preside con proprio dispositivo non meno di trenta giorni antecedenti la data prevista per l'inizio delle votazioni.

L'indizione prevede:

a) La trasmissione ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti dei CAD e dei CCS e ai Rappresentanti degli Studenti nominati in Assemblea di Facoltà.
b) La pubblicazione sul sito web della Facoltà, nonché sui siti web dei Dipartimenti afferenti;

Il dispositivo riporta:

a) il calendario e l'orario d'apertura dei seggi elettorali;
b) la modalità di espletamento delle operazioni di voto che possono aver luogo sia in presenza che online da remoto;
c) il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascun CAD, CCS o CdS;
d) la modalità di presentazione le candidature;
e) l'associazione con uno dei CdS oggetto delle elezioni di ciascuno dei CdS non più attivi, ma con studenti ancora iscritti e appartenenti all'elettorato attivo.

Al momento dell'indizione il Preside invita i Direttori dei Dipartimenti a mettere a disposizione spazi fisici e informatici per la propaganda elettorale.

Art. 2 - Rappresentanze da eleggere

Il numero dei Rappresentanti degli Studenti da eleggere in ogni CCS o CAD è pari al 15%, arrotondato per eccesso all'unità, del numero dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano avere diritto di voto all'interno del CCS o CAD medesimo.
Nel caso di CAD composti da più CdS il numero dei rappresentanti da eleggere per ogni CdS è pari al 15%, arrotondato per eccesso, del numero dei docenti che alla data di indizione delle elezioni risultano avere diritto di voto all'interno del CAD medesimo, ed erogare un insegnamento all'interno del CdS specifico. Tali risultati saranno poi riscalati proporzionalmente in modo che la somma dei rappresentanti per ogni CdS sia pari al numero di rappresentanti da eleggere in quello specifico CAD. In caso l'arrotondamento porti ancora ad avere un numero totale di rappresentanti eccessivo in CAD, il numero di rappresentanti da eleggere sarà calato di uno ai singoli CdS in base al numero di studenti iscritti nell'anno accademico in corso.
Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% del numero degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce proporzionalmente al numero degli effettivi votanti (art. 31, secondo comma dello Statuto).

Art. 3 - Elettorati attivi e passivi

Per ciascun CdS godono dell'**elettorato attivo** gli studenti che alla data dell'indizione rispettano i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nell'anno accademico in cui sono indette le elezioni
b) aver sostenuto positivamente almeno un esame nel Corso di Studio di attuale iscrizione negli ultimi tre anni precedenti all'indizione
   Tale requisito non è richiesto nel caso di studenti immatricolati nell'anno in corso.

c) non aver subito l'irrogazione di una delle sanzioni previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo (art.9, sesto comma dello Statuto).

Per ciascun CdS godono dell'**elettorato passivo** gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano essere iscritti al CdS di riferimento per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

All'interno di un CAD gli studenti di un CdS votano esclusivamente per i candidati del medesimo CdS.
L'elaborazione degli elettorati attivi e passivi sono curati dalle Segreterie Didattiche dei Dipartimenti.

Art. 3-bis - Corsi di Studio Interfacoltà e Interateneo

Le elezioni delle rappresentanze studentesche nei CdS Interfacoltà e Interateneo sono disciplinate da specifiche norme concordate tra le Facoltà e gli Atenei interessati.
In mancanza di tali disposizioni le rappresentanze studentesche di questa Facoltà saranno costituite come previste dal presente Regolamento.

Art. 4 - Corsi di Studio disattivati

Ai fini del presente Regolamento, ciascuno studente iscritto ad un CdS disattivato o il cui Ordinamento non è più vigente è da considerare come iscritto al CdS ad esso associato come riportato nel dispositivo d'indizione.

Art. 5 - Candidature e propaganda elettorale

Non è prevista la presentazione di liste elettorali.
Ciascuno studente eleggibile può presentare la propria candidatura mediante dichiarazione sottoscritta, corredata del documento di identità in corso di validità, le cui modalità di presentazione sono indicate nel dispositivo di indizione.
Possono presentare la propria candidatura coloro che non abbiano già svolto funzioni di rappresentanti degli studenti per due o più mandati nei medesimi Organi collegiali.
La presentazione della candidatura esclude la possibilità di prendere parte ad una commissione di Seggio per le medesime consultazioni.
L'elenco delle candidature sarà reso pubblico sul sito web della Facoltà.
La propaganda elettorale potrà svolgersi negli spazi fisici ed informatici messi a disposizione dalla Facoltà e dai Dipartimenti secondo delle specifiche indicazioni e dovrà obbligatoriamente terminare entro le ore 13.00 del giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
La candidatura è un requisito necessario per l'eleggibilità.

Art. 6 - Commissione di Seggio Elettorale

In caso di elezioni in presenza, con dispositivo del Preside, per ciascun Dipartimento, viene nominata una Commissione di Seggio Elettorale su proposta del Direttore, sentiti i Presidenti dei CAD e dei CCS pertinenti e dovrà essere composta come segue:

a) un Professore di ruolo o un Ricercatore, con funzione di Presidente;
b) un'unità di personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario con funzione di Segretario verbalizzante;
c) uno studente, che non presenti ufficiale candidatura, ove possibile, rappresentante nell'Assemblea di Facoltà, nel Consiglio di Dipartimento, in CAD o in CdS.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del Seggio, il Preside provvede con proprio dispositivo alla necessaria integrazione sentito il Direttore di Dipartimento competente.
Il dispositivo di nomina deve contenere il nominativo di un supplente per ognuna delle categorie a), b) e c) descritti nel presente articolo.

In caso di elezioni online da remoto, con dispositivo del Preside, per ciascun Dipartimento, viene nominata una Commissione Elettorale Locale su proposta del Direttore, sentiti i Presidenti dei CAD e dei CCS pertinenti e dovrà essere composta come segue:
a) un Professore di ruolo o un Ricercatore, con funzione di Presidente;
b) un'unità di personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario con funzione di Segretario verbalizzante;
c) uno studente, che non presenti ufficiale candidatura, ove possibile, rappresentante nell'Assemblea di Facoltà, nel Consiglio di Dipartimento, in CAD o in CdS.

In caso di elezioni in presenza le operazioni di apertura e chiusura del seggio devono svolgersi dal Presidente di seggio e/o dal suo supplente.
In caso di temporanea assenza del Presidente di seggio, le sue funzioni sono esercitate dal proprio supplente.
Le operazioni del seggio elettorale sono valide purché risultino presenti almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il suo supplente.
In caso di elezioni sia online da remoto che in presenza ciascun membro della Commissione potrà essere temporaneamente sostituito in qualsiasi momento dal corrispondente supplente.

Art. 7 - Costituzione dei Seggi Elettorali in presenza e online da remoto

In caso di elezioni in presenza ciascun Seggio è costituito dalla relativa Commissione il primo giorno fissato per le votazioni ed almeno trenta minuti antecedenti l'inizio previsto delle operazioni di voto.
A tal fine, la Commissione di Seggio Elettorale procede con le attività preliminari, allestendo le cabine elettorali e l'urna nonché apponendo firma e timbro sul numero di schede previste.
In caso di elezioni online da remoto, la votazione sarà allestita online almeno 30 minuti antecedenti l'inizio delle operazioni di voto che si svolgeranno nei giorni e negli orari indicati nel dispositivo di indizione.

Art. 8 - Accesso ai Seggi elettorali

(si applica esclusivamente in caso di elezioni in presenza)

Ai singoli Seggi possono accedere gli elettori ad essi iscritti ed i componenti della Commissione elettorale.
Gli studenti con disabilità potranno rivolgersi alla Referente di Facoltà per la disabilità trasmettendo un messaggio almeno sette giorni prima l'inizio delle votazioni.

Art. 9 - Modalità di voto

Ogni studente presente nella lista dell'elettorato attivo vota nel seggio fisico o telematico costituito nel Dipartimento pertinente al CdS a cui è iscritto.
In caso di elezione in presenza, all'elettore è consegnata una scheda relativa al proprio CdS sulla quale potrà esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome del prescelto.
In caso di omonimia sarà necessario indicare anche il numero di matricola, che sarà disponibile negli appositi elenchi dei candidati, inserendo, quindi, la scheda nell'urna corrispondente al proprio CdS.
In caso di elezioni online da remoto sarà inviata una comunicazione con la descrizione dettagliata delle modalità di voto.

Art. 10 - Termine delle votazioni e chiusura dei seggi in presenza o online da remoto

In caso di elezioni in presenza al termine delle votazioni, la Commissione di Seggio Elettorale procede allo scrutinio delle schede votate, redigendo un apposito verbale contenente i risultati separatamente per ciascun CdS.
Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione dello studente prescelto, ovvero, che contengano modalità di identificazione diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.
È necessario trasmettere alla Commissione elettorale di Facoltà tutta la documentazione ed il materiale in un plico sigillato e siglato.
In caso di elezioni online da remoto al termine delle votazioni la Commissione Elettorale Locale redige un apposito verbale contenente i risultati separatamente per ciascun CdS e lo trasmette alla Commissione Elettorale di Facoltà.

Art. 11 - Commissione Elettorale di Facoltà

La Commissione Elettorale di Facoltà è istituita con dispositivo del Preside, deliberata dalla Giunta di Facoltà ed è composta da:

a) un Professore di ruolo di prima fascia della Facoltà, con funzione di Presidente;
b) due docenti di ruolo della Facoltà;
c) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, con funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione rimane in carica per un triennio dalla data di nomina ed opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide sulle contestazioni e sui ricorsi.
La Commissione elabora i risultati delle elezioni, verifica la correttezza delle procedure e stila la graduatoria degli eletti per ciascun CdS in base al numero di preferenze ricevute.
Infine redige il verbale delle attività svolte e lo trasmette al Preside allegando le eventuali schede elettorali, in caso di elezioni in presenza.

Art. 12 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali elaborati dalla Commissione elettorale di Facoltà sono pubblicati sul sito web della Facoltà.
Entro i successivi cinque giorni lavorativi alla data di pubblicazione dei risultati elettorali potranno essere proposti ricorsi alla Commissione elettorale di Facoltà, che entro tre giorni si pronuncia, sentiti i membri delle Commissioni dei Seggi elettorali dipartimentali, qualora lo ritenga necessario.
Avverso la pronuncia della Commissione elettorale di Facoltà, entro tre giorni, potrà essere proposto ricorso al Preside, che si esprimerà in via definitiva nella prima seduta utile dell'Assemblea di Facoltà.

Art. 13 - Proclamazione degli eletti

Il Preside nomina gli eletti con proprio dispositivo entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo.
Per ciascun CdS ed eventuale relativo CCS, saranno nominati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi, fino alla concorrenza del numero di riferimento di rappresentanti da eleggere come previsto dall'art. 2.
In caso di parità di preferenze ricevute, prevale lo studente con minore anzianità d'iscrizione universitaria.
In caso d'ulteriore parità prevale lo studente più giovane a livello anagrafico.
In ciascun CAD saranno nominati tutti i rappresentanti eletti per i CdS che lo compongono. Qualora il numero totale dei rappresentanti eletti per i CdS componenti sia inferiore al numero di riferimento per il CAD, come previsto dall'art. 2, la rappresentanza nel CAD sarà integrata sino al raggiungimento di tale numero di

riferimento, attingendo sequenzialmente dalle graduatorie dei non eletti per i CdS componenti. A tal fine i CdS sono ordinati in base al numero di studenti da nominare come specificato nell'art. 2. In caso di parità, prevale il CdS con il maggior numero di iscritti nell'anno in corso.
L'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel CAD o CCS non ne infirma la valida costituzione (art. 31, terzo comma dello Statuto).

Art. 14 - Esercizio del mandato, surroghe ed elezioni suppletive

La rappresentanza studentesca nominata nei CAD o CCS dura in carica un biennio ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutiva.
Decade dalla qualità di rappresentante lo studente che si trasferisce in un'altra Università, CAD o CCS, o che consegue il titolo di studio. Fa eccezione il caso di un rappresentante in CAD che consegua la laurea triennale e si iscriva, senza soluzione di continuità, a un Corso di Laurea Magistrale afferente al medesimo CAD.

In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra, previo dispositivo del Preside, lo studente risultato primo dei non eletti nella graduatoria dei votati nel CAD o CCS, il quale rimarrà in carica sino al termine originario del mandato.
Su richiesta dei Presidenti di CAD e CCS il Preside può indire elezioni suppletive esclusivamente nei seguenti casi:

a) per reintegrare i posti resisi vacanti e non reintegrabili tramite scorrimento;
b) per costituire la rappresentanza studentesca nei CdS nei quali è completamente assente.

La scadenza del mandato delle rappresentanze studentesche rimane quella originaria prevista del primo comma. L'eventuale mancata elezione o reintegrazione nei CAD o nei CCS non ne infirma comunque la valida costituzione.

Art. 15 - Modifica della composizione di aree didattiche

Se un CdS viene incluso o escluso da un'area didattica, i medesimi cambiamenti sono validi anche per i relativi rappresentanti degli studenti.

Art.16 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti nell'Università "La Sapienza" in materia di elezioni.